

Ente

Comunità di Lizzana

[1336 dicembre 2] - 1810 agosto 31

Luoghi

Lizzana (Rovereto)

Altre forme del nome

Liciana

Lizana

Lizzana (Comunità)

Pieve di Lizzana (Comunità della)

Archivi prodotti

Comunità di Lizzana, [1336 dicembre 2] - 1810 agosto 31

Comune di Lizzana, [1336 dicembre 2] - 1810 agosto 31

Storia

Risulta difficile stabilire con precisione i momenti e i modi della formazione delle regole dei villaggi trentini in quanto la documentazione è scarsa.
Le comunità rurali trentine, così come le conosciamo dagli Statuti (o "Carte di regola") e dai documenti, sarebbero sorte nei primi secoli dell'alto medioevo, quando - decaduto il potere dell'impero romano che aveva garantito anche nel territorio trentino un lungo periodo di prosperità e di sicurezza le popolazioni delle vallate, abbandonate a se stesse per la mancanza di una salda autorità centrale, sentirono l'esigenza di organizzarsi autonomamente per la difesa, il mantenimento e l'utilizzo delle loro terre.
Intorno al IX secolo il processo di formazione dell'ente comunitario doveva essere ormai in una fase avanzata, tanto che l'organizzazione feudale introdotta dall'impero carolingio anche nel territorio trentino non riuscì a soffocare e a smantellare i diritti acquisiti dalle comunità sui beni collettivi, boschi e pascoli, che anzi rimasero sempre di loro proprietà, costituendone la base economica fondamentale.
Dalla situazione di belligeranza del principato vescovile con i conti tirolesi dei secoli XIII-XVII, le comunità trentine trassero talvolta dei cospicui vantaggi, in termini di concessioni di privilegi e di esenzioni fiscali.
L'ordinanza del Governo del Tirolo del 5 gennaio 1805 proibì la convocazione delle regole generali senza la preventiva autorizzazione dell'autorità, mentre la legge del 4 gennaio 1807 abolì la regolania maggiore e la regolania minore. Con decreto vicereale del 24 luglio 1810, venne sancita la divisione del Dipartimento dell'Alto Adige in 5 distretti e "si propose" la loro suddivisione in 121 comuni e in 20 cantoni; infine con decreto vicereale emanato a Monza il 23 agosto 1810, furono estesi al Dipartimento dell'Alto Adige le leggi ed i decreti riguardanti l'amministrazione dei

comuni del Regno. L'applicazione della legislazione napoleonica sul territorio avvenne tuttavia a partire dal 1° settembre 1810, come dimostrano i riscontri sulla documentazione archivistica.

L'attestazione più antica del toponimo di Lizzana è di data 928 (cfr. Dionisi, Collezione diplomatica, p. 103).
La comunità di Lizzana è nominata invece nella Carta di regola datata 2 dicembre 1336 (cfr. Baroni, Idea della storia della Vallagarina). Nello stesso documento appare anche la prima attestazione della pubblica regola della comunità di Lizzana, insieme alla comunità di Lizzanella, per quanto il Casetti segnali una Carta di regola della Comunità di Lizzanella (ora conservata in Archivio di Stato di Trento) datata 21 giugno 1494.
I testi tramandano che il castello di Lizzana ebbe probabilmente le sue origini ai tempi di Roma; certamente esisteva prima del mille. Secondo il frammento della Carta di regola del 1336 i confini delle comunità di Lizzanella e della Pieve di Lizzana andavano dal torrente Terragnoli al torrente "Athicis", proseguivano fino a Marco e poi sino alla sommità del monte Zuna.
La comunità di Lizzana era composta dai nuclei abitati di Lizzanella e Borgo San Tommaso.
L'ultima attestazione della comunità di Lizzana è datata 26 luglio 1810 e riguarda l'acquisto di un carro che fu requisito dall'armata francese (Archivio dell'ex-comune di Lizzana, "Atti degli affari della comunità", fasc. n. 9).
Con la costituzione del Cantone di Rovereto (1° settembre 1810), la comunità di Lizzana fu soppressa e divenne frazione di Rovereto insieme a Noriglio, Sacco e Marco.

Condizione giuridica

Ente pubblico territoriale.
Nel periodo comunitario, in territorio trentino ogni singolo villaggio si regolamentava con regole interne proprie, anche se simili le une alle altre, raccolte in "carte di regola" dette anche "statuti comunali", "ordinamenti", "regolamenti", "instrumenti", "capitoli", "poste".
E' opinione comune che le Carte di regola derivino da più antiche consuetudini che disciplinano le comunità solo su base orale. La Carta di regola è quindi uno strumento scritto di contenuto normativo che regola la civile convivenza entro il territorio della comunità, stabilendo i diritti e i doveri dei vicini, le competenze e la durata dei vari uffici comunitari, i criteri per la più opportuna fruizione dei beni comuni e le pene cui vanno soggetti coloro che hanno violato le disposizioni contenute nella carta stessa.
Essa viene redatta dagli ufficiali comunitari più importanti con l'assistenza di un notaio oppure da alcune persone appositamente delegate dalla regola maggiore e quindi è presentata al principe vescovo di Trento che, sentito anche il parere dell'Ufficio massariale, provvede alla sua approvazione dopo avervi apportato eventuali modificazioni tendenti ad una chiara affermazione della sua autorità sul territorio della comunità e degli obblighi di quest'ultima nei riguardi del principato.
L'approvazione vescovile di una Carta di regola non ha però valore illimitato e deve essere rinnovata di volta in volta dal vescovo che siede sulla cattedra di S. Vigilio.
Se se ne presenta la necessità, la Carta di regola può essere rinnovata integralmente per adeguarne i contenuti ai mutamenti del tempo oppure modificata mediante la semplice aggiunta di nuovi capitoli. Le norme delle Carte di regola non possono comunque essere in contrasto né con lo Statuto di Trento né con la Landesordnung tirolese.
Una copia autentica della Carta di regola deve sempre essere trasmessa all'Ufficio massariale di Trento che la conserva nei suoi archivi per servirsene in caso di contenzioso giuridico tra il principato e la comunità o per reintegrare rapidamente l'originale in caso di smarrimento o dispersione.

La prima Carta di regola di Lizzana di cui si ha notizia è datata 2 dicembre 1336 (Baroni Cavalcabò, Idea della storia, doc. n. 68, pp. 264-6): essa riportata solo pochi frammenti e due capitoli; possiamo dedurre che fosse più articolata perché il Baroni segnala due "omissis". Non si ha tuttavia la documentazione necessaria per affermare che sia la Carta di regola bruciata nel 1600. Rogata dal notaio Pietro del fu Francesco de Casuzo di Isera, ebbe il consenso del vicario Franchetto rappresentante di Azzone del fu Aldrighetto di Castrobarco di Lizzana.
La Carta di regola ora conservata dice infatti che una Carta di regola di Lizzana è andata bruciata prima del 10 maggio 1688; nello stesso anno ne è stata riscritta un'altra ricavando i capitoli da ciò che restava del libro bruciato, dalle informazioni

degli uomini del comune e prendendo spunti da carte di regola di altre comunità appartenenti alla medesima Pretura. La Carta di regola, conservata presso la Biblioteca comunale di Rovereto, ms. 42.18) è datata 10 maggio 1688. Essa è composta di 59 capitoli della comunità e 26 capitoli dei cavalieri del comune rogati dal notaio Pietro Malinverno di Rovereto. I riferimenti ad antiche consuetudini in vigore nella comunità sono contenuti in molti capitoli della Carta di regola.
Del 1752 sono il "Repertorio degli ordini della Comunità di Lizzana e Cavalieri della medesima", gli "Ordini dei Cavalieri di Comun" ed il "Nuovo Regolamento della Comunità di Lizzana". Il "Nuovo Regolamento" è uno statuto intermedio fra l'antica carta di regola secentesca e la costituzione approvata nel 1776 (Biblioteca comunale di Rovereto, ms. 46.15).
Un atto riguardante la riforma dello statuto di Lizzana, datato 23 novembre 1768, tramanda i veri e propri tumulti degli abitanti della comunità che volevano una riforma dello statuto in quanto "da molti anni la Vicinia della Pieve abbonda di quelli che per fini d'interesse, ambizione e dispotismo già inveterato vogliono farla da padroni" (Biblioteca comunale di Rovereto, ms. 46.15).
I "Capitoli o costituzioni approvate nell'anno 1776 dall'eccellentissimo governo dell'Austria superiore" (Biblioteca comunale di Rovereto, ms. 46.15) constano di 4 paragrafi, 60 capitoli e 348 articoli e rappresentano l'ultimo regolamento comunitario.

Funzioni, occupazioni e attività

La gran parte di capitoli delle Carte di regola e degli Statuti comunali riguardavano la regolamentazione della produzione agricola, l'uso e la coltivazione dei campi, l'utilizzazione dei prati-pascoli e la tutela dei boschi.
In sintesi, l'ordinamento aziendale agrario del Trentino, organizzato in piccoli possedimenti familiari di proprietà privata al piano e in estesi possedimenti di proprietà comune al monte, trova la sua espressione nelle comunità di villaggio, dove si evidenziano ampie forme di autogoverno e di responsabilità sia familiare che collettiva e dove le varie cariche pubbliche hanno quasi sempre un avvicendamento annuale che ostacola il consolidarsi di posizioni di potere.
Si specifica che quasi tutte le Carte di regola riguardano l'aspetto civile, non tanto l'aspetto religioso; considerano le vicende umane, quotidiane e terrestri, non tanto le questioni celesti e trascendenti.

I 2 capitoli della carta di regola trecentesca stabilivano che tutti i pascoli delle due comunità di Lizzanella e Lizzana non fossero usati la notte. Inoltre né gli abitanti né i forestieri potevano far pascolare cavalli sul Monte Zuno senza la licenza dei signori di Lizzana.
La Carta di regola secentesca, il cui testo è completo, disciplinava l'organizzazione della vita comunitaria, il governo del bestiame, la manutenzione dei recinti delle proprietà private, i gaggi e i boschi, il taglio degli alberi, gli incendi, il trattamento dei forestieri, l'approvvigionamento del pane e degli altri generi alimentari.
Precise norme regolavano l'organizzazione amministrativa della comunità e le competenze dei suoi incaricati.
Tutti i capitoli stabilivano le pene e le sanzioni per i diversi reati: esse venivano pagate a seconda dei casi ai saltari o ai giurati ed erano ripartite fra la cassa comunale, i giurati, il massaro, l'accusatore ecc. secondo i casi.
Il bosco, che rappresentava sicuramente uno dei capisaldi dell'economia montana, data la grande estensione disponibile, era di possesso quasi esclusivo dei comuni. La tenuta del bosco, il taglio della legna e la vendita del legname erano regolate da severe norme e pesanti sanzioni. Particolarmente numerosi sono i capitoli che pongono il divieto di tagliare ogni sorta di alberi, sia da legna sia da frutto, nei gaggi e nei boschi comunali e privati. I boschi della comunità erano divisi ogni anno fra i vicini. Il commercio della legna era concesso fuori dal comune soltanto dopo mezzogiorno. Una norma particolare imponeva che ai gelsi vicini alle strade imperiali e comuni fossero recisi tutti i rami fino a 10 piedi da terra per non intralciare il passaggio di principi, confaloni da processione e i carri per il trasporto dei covoni.
Il pascolo del bestiame era vietato nei prati e nei campi altrui da metà aprile a fine settembre se non con il consenso (e il giuramento per il consenso accordato) dei proprietari. Nei gaggi era vietato il pascolo per due anni dopo il taglio del bosco.
Il bosco e i pascoli erano divisi una volta all'anno fra gli abitanti fino alla fine dell'anno ed era naturalmente vietato rubare legna o erba

nelle possessioni assegnate ad altri. Dall'inizio dell'anno fino alla nuova divisione, il bosco era ingazzato e i pascoli restavano di proprietà comunale.
Speciale cura era rivolta alle strade, tutte di proprietà comunale, nelle quali era vietato apportare ogni sorta di modifica o danneggiamento; erano previste pene anche per chi avesse lasciato letame, immondizie o letti di bachi da seta nelle vie pubbliche o di fronte alle proprie case. Inoltre i bovini che attraversavano i paesi con il bestiame dovevano precedere e tenere gli animali.
Sia ai vicini che ai forestieri era vietato attingere l'acqua nella sorgente e nel corso del ruscello, sia di notte che di giorno; era vietato cambiare o apportare modifiche o rompere gli argini al corso d'acqua destinato alla cura dei campi e delle case.
Per le strade e i corsi d'acqua era previsto il contributo di manodopera di tutti gli abitanti, coadiuvati anche dagli animali.
Molto numerosi sono i capitoli riguardanti i furti di legna, di pali, di recinti e serramenti, di prodotti agricoli, erba e fieno. Quasi tutte le condanne inferte per questo tipo di reati andavano a favore del comune. Il materiale rubato nei terreni comunali dai vicini o dai forestieri era confiscato e venduto sulla pubblica piazza.
La vendita del pane era eseguita a peso secondo la misura e i prezzi stabiliti dal calmere di Rovereto; esso doveva essere ben cotto, bollato e venduto a peso; i fornai, che cuocevano il pane per altri commercianti, erano obbligati a mostrare il pane ai cavalieri.
La vendemmia era controllata affinché fossero pagati tutti le quarte e le decime dovute.
La vita dei forestieri residenti o di passaggio era colma di divieti e risarcimenti: il pascolo del bestiame era sempre vietato in tutti i beni comunali e dei vicini, mentre era lecito nei prati e campi assegnati a privati tra ottobre e aprile. I forestieri residenti dovevano obbligatoriamente partecipare alle manutenzioni ordinate da saltari, giurati o massaro. Essi non potevano, se non con il consenso del comune, affittare possessioni e campi dei vicini.
L'organizzazione comunitaria prevedeva anche regole di comportamento: non si poteva né lavorare né commerciare di domenica e nei giorni festivi.
Il commercio era lecito solo mostrando i pesi e le misure severamente controllati dai cavalieri del comune e marchiati dal podestà di Rovereto. Inoltre i venditori di prodotti commestibili dovevano commerciare esclusivamente sulla pubblica piazza se non avevano una bottega; i panni dovevano essere venduti ben asciutti. Infine era vietato vendere prodotti agresti fuori dal comune.
La prima attestazione conservata fra le carte d'archivio è la "Sentenza o sii aggiustamento seguito tra la Magnifica Comunità di Lizzana, e la Città di Roveredo per l'erezione del ospitale con suoi capitoli concesso dalla suddetta Comunità" in data 9 giugno 1603 (Archivio dell'ex-comune di Lizzana, "Atti degli affari della comunità", fasc. n. 1).
Fra i documenti conservati in Archivio si rileva quello datato 28 dicembre 1803 dell'I. R. Ufficio Circolare di Rovereto che tramanda che la comunità di Lizzana si è addossata diverse spese a favore della scuola di Lizzanella. Si dice che fra le altre spese ci fu l'istrumento di fondazione della scuola del 1781. La cassa comunale pagava il maestro mentre il 12 del mese i ragazzi non poveri dovevano pagare le loro rette (Archivio dell'ex-comune di Lizzana, "Atti degli affari della comunità", fasc. n. 16).
Il documento datato 28 ottobre 1807, spedito dalla Civica Cancelleria di Rovereto, avvertiva la Magnifica Comunità di Lizzana che il 4 gennaio sarebbero arrivati in zona circa 2000 uomini dei quali 400 dovevano essere ospitati (con alloggio e viveri) appunto a Lizzana (Archivio dell'ex-comune di Lizzana, "Atti degli affari della comunità", fasc. n. 17).
Nello stesso fascicolo in data 1° marzo 1807 il Regio Bavaro Giudizio distrettuale di Rovereto accordava l'incanto dell'appalto per la macellazione della carne di Lizzana (Archivio dell'ex-comune di Lizzana, "Atti degli affari della comunità", fasc. n. 16).
La concessione del pubblico macello durava un anno a partire dalle feste di Pasqua del 1807, e terminava con l'ultimo giorno della quaresima del 1808. Il levatario doveva pagare anticipatamente all'amministratore della comunità la cifra stabilita per l'asta e nelle mani dei giurati la stessa somma a Natale. Il levatario si impegnava a provvedere sempre di carni di "buvino" e in certi tempi di carne di castrato. Il presso di carne di bovino o castrato, venduti sempre con il fegato, era stabilito dal calmere di Rovereto. La carne però doveva essere pesata con la bilancia a pesarolo, non a trabuchello. Nella casa del macellaio doveva abitarvi sempre qualcuno (il levatario o i suoi agenti) in modo che fosse aperto sia di giorno che di notte. Il macello doveva però

essere sprovvisto di carne durante la Quaresima. Il levatario non poteva ammazzare buoi nostrani senza il permesso della comunità né più del 10% delle pecore. Non poteva vendere carne di animali malati o morti di morte naturale. Il levatario doveva impegnarsi anche a vendere le candele di "sevo" nel macello o nelle botteghe del Borgo S. Tommaso secondo il prezzo stabilito dalla città di Rovereto. Al levatario venivano poi assegnati alcuni pascoli ben precisati ed non poteva andare negli altri. Possedendo il levatario la pesa, si doveva impegnare a pesare (sotto retribuzione o della comunità o del singolo) anche fieno o paglia. Il levatario infine doveva offrire una "sigurtà" in denaro contante per garantire gli affitti da pagare e la buona qualità della carne.

Struttura Amministrativa

In ogni comunità il supremo organo deliberativo era la regola generale, cioè l'assemblea plenaria a cui partecipavano i capi delle famiglie abitanti nel territorio della comunità fin da tempi immemorabili, vale a dire i "vicini".
I titolari delle cariche più importanti nell'ambito della comunità formavano insieme un consesso, che poteva essere variamente denominato a seconda dei luoghi e si riuniva più volte nel corso dell'anno.
Al regolare svolgimento della convivenza all'interno del territorio della comunità e alla tutela dei beni comuni provvedevano gli uffici comunitari, eletti dalla regola maggiore.
In ogni comunità la suprema responsabilità nella gestione della cosa pubblica era detenuta da uno o più amministratori la cui denominazione mutò secondo l'epoca e il luogo.

La comunità di Lizzana era uno dei centri più importanti della Val Lagarina fino al periodo veneziano più della stessa Rovereto e vi si trovavano le due istituzioni fondamentali della civiltà medievale: la Pieve ed il Castello, feudo della Chiesa tridentina. I signori di Lizzana esercitavano sul territorio la loro giurisdizione con i "villici"; i Castelbarco, che successero, esercitavano la loro giurisdizione con 4 "vicari" per Ala, Avio, Brentonico e Mori (cui apparteneva Lizzana).
Secondo lo statuto, la regola generale di Lizzana si riuniva presso la pubblica piazza e aveva essenzialmente il compito di deliberare in merito a tutti gli affari, anche di piccola entità, riguardanti gli interessi della comunità.
La prima attestazione della carta di regola e della convocazione della regola di Lizzana è datata 2 dicembre 1336 "in plena et generali coadunatione hominum et universitatum suprascriptarum videlicet Terrae Lizzanellae ac etiam plebis Terre Lizzanae"; è riportato inoltre che per l'assemblea comunitaria erano stati convocati i convenuti dal saltaro passando di casa in casa. Contando le persone convenute, risulta che per Lizzana fossero 17 e per Lizzanella 11. E' attestato inoltre che fossero stati eletti due rappresentanti, uno per Lizzana ed uno per Lizzanella, per risolvere e sedare le liti e tutte le questioni che in futuro sarebbero potute nascere. Essi ordinarono i capitoli delle comunità e avevano il compito di conservarli e farli rispettare dagli uomini residenti nel territorio.
Secondo la carta di regola secentesca, il governo della comunità, eletto il primo giorno dell'anno, era composto da un massaro e quattro giurati, oltre ai saltari di campagna, ai cavalieri del comune ed ai saltari del bosco e dei pascoli.
Il massaro, rappresentante legale e amministratore della comunità, era il primo eletto durante la regola. Per tale elezione il massaro e i giurati vecchi sceglievano un massaro di Lizzana ed uno di Borgo San Tommaso; poi, con votazione, risultava eletto dalla pubblica regola quello che aveva ricevuto il maggior numero di voti. Egli giurava nelle mani del vecchio massaro di operare, reggere e governare bene la comunità. Non poteva essere eletto massaro una persona che avesse ricoperto tale carica nei cinque anni precedenti. Il suo compito era riscuotere tutti i crediti dal massaro decaduto e le steore, le multe, le collette ecc. dalla comunità; era giudice in prima istanza delle controversie fra vicini riguardanti strade, confini, acque e transiti. Riceveva un onorario per la sua carica e un pagamento ulteriore per ogni controversia affrontata. Infine, una volta all'anno, doveva recarsi con i giurati a controllare i confini della comunità.
I quattro giurati, coadiuvanti del massaro nell'amministrazione della cosa pubblica, dovevano essere eletti ogni anno. Due giurati erano eletti dai giurati vecchi,

gli altri due dal massaro e dai giurati nuovi. Ci doveva comunque essere un giurato per ogni villa. Essi ricevevano dalla comunità un onorario per la loro carica. I primi due giurati eletti giuravano nelle mani del massaro vecchio, gli altri due nelle mani del giurato nuovo. Non poteva essere eletto giurato una persona che avesse ricoperto tale carica nei tre anni precedenti. Insieme al nuovo massaro, i giurati "davano il giuramento" a tutti gli altri eletti alle cariche pubbliche. Coadiuvavano il massaro in tutte le incombenze.
Né il massaro né i giurati potevano ricusare le loro cariche.
I tre saltari di campagna erano eletti annualmente dall'assemblea della regola, secondo l'ordine della rotazione. Essi potevano rifiutare la carica solo con il voto favorevole della regola generale. Il loro compito, dopo il consueto giuramento, era di sorvegliare, anche di notte, campagne e pascoli. Portavano un pegno al "resonato". Essi erano inoltre obbligati a portare le denunce sia al contabile che al padrone del luogo danneggiato; per non incorrere nella pena stabilita, doveva entro tre giorni trovare il danneggiatore. Con il suono delle campane dovevano convocare la pubblica regola. Da luglio fino alla fine della vendemmia dovevano vigilare tutti e tre i saltari, nel restante periodo si alternavano. I saltari potevano farsi sostituire soltanto con l'assenso del massaro e dei giurati e la guardia alle campagne durava dall'Ave Maria della mattina a quella della sera. Essi ricevevano in pagamento dalla comunità e dai vicini alcuni beni in natura e la metà delle pene inflitte per i danni scoperti nottetempo. Il massaro e i giurati eleggevano anche tre saltari dei boschi e dei pascoli del comune. Essi dovevano portare al contabile del comune i "manifesti", cioè un pegno in proporzione al quale gli accusati erano multati.
Il "resonato" o scrivano comunale era eletto ogni anno dal massaro e dai giurati nuovi durante la regola: per sceglierlo ne venivano nominati tre, uno per villa. Ricopriva la carica quello che riceveva maggior numero di voti. Egli aveva uno stipendio in denaro ed aveva il compito di scrivere tutto ciò che occorreva al comune: libri delle steore, condanne, pegni, ecc. Inoltre ogni anno in pubblica regola aveva il compito di leggere tutti i capitoli della Carta di regola affinché ogni abitante potesse "contenersi e regolarsi".
Anche i sindaci scelti dal massaro vecchio erano tre, uno per villa; in seguito alla votazione dell'assemblea risultavano eletti i due che avevano ricevuto più voti. Compito dei sindaci era controllare che il massaro ed i giurati avessero completamente adempiuto alle loro incombenze. Un capitolo specificava poi che i sindaci dovevano mantenere il segreto sull'identità delle persone che denunciavano massaro e giurati per inadempienza.
I cavalieri del comune, per i quali nella Carta di regola non è specificata la modalità di elezione, avevano il compito di controllare i pesi e le misure nelle case private senza incontrare ostacoli od ingiurie; di controllare che la carne di maiale in vendita provenisse da animali sani; di stimare la quantità di vino nelle botti prima che questo fosse venduto. Un lungo capitolo specificava che i cavalieri dovevano essere particolarmente diligenti e non dovevano appropriarsi della roba altrui mentre portavano i pegni o le requisizioni al massaro e ai giurati; sarebbero infatti incorsi nel doppio della pena del malfattore e nella perdita dell'incarico. I cavalieri dividevano a metà con il massaro ed i giurati tutte le multe per i reati denunciati. Infine i cavalieri del comune potevano far giurare i "molinari" e ad altri per evitare frodi e danni alla comunità.
Per evitare frodi la Carta di regola stabiliva che i "molinari", coloro cioè che macinavano i cereali, non potessero tenere alcun tipo di peso (stadera).
I vicini che lasciavano la comunità non potevano usufruire dei bei comuni finché non fossero stati nuovamente residenti per almeno sei mesi.
Il capraio era nominato dalla comunità ed era pagato mensilmente in proporzione alle capre che faceva pascolare.
Il vaccaro, nominato dalla regola generale ogni anno, iniziava a custodire tutti i bovini da marzo a novembre. Egli riceveva come onorario manzi che non producevano latte ed altri prodotti agricoli. Il vaccaro poteva far pascolare al massimo cinque animali di forestieri, mentre i vicini dovevano consegnargli tutti gli animali quando eccedessero il numero di sei.
In un'aggiunta non datata della Carta di regola del 1608 è detto che la regola di Marco aveva nominato dei sindaci per difendere la comunità in questioni riguardanti le acque.
Secondo i "Capitoli o costituzioni approvate nell'anno 1776 dall'eccellentissimo governo dell'Austria superiore" (Biblioteca comunale di Rovereto, ms. 46.15) nella comunità di Lizzana c'erano due Consigli, quello

generale e quello particolare.
Al Consiglio generale, convocato soltanto una volta all'anno, partecipavano tutti i vicini della Comunità. Il Consiglio particolare era composto dai trenta consiglieri eletti dal Consiglio generale. Esso aveva la facoltà di "fare, trattare, stabilire e concludere tutti gli interessi ed affari" della Comunità. Poiché era necessario che un numero più ristretto di persone si occupasse delle faccende quotidiane i saltari invitavano il Consiglio particolare a riunirsi per nominare tre giurati, tre "sindici", tre cavalieri di comune, un cassiere, un segretario, un "contradittore", due massari, un "quartier maister", due direttori dell'Ufficio dell'Annona, tre saltari, tre sovrintendenti alle acque e agli incendi.

Contesto generale

La comunità di Lizzana seguì le vicende politiche del Trentino e di Rovereto e in particolare la storia della comunità spesso si identifica con la storia della Pieve di Lizzana.
In epoca medievale l'autorità vescovile non aveva ancora una giurisdizione diocesana entro determinati confini; inoltre il vescovo univa all'autorità morale-religiosa anche il potere civile, per cui il territorio a lui soggetto era anche un feudo imperiale che ingrandiva o diminuiva d'estensione secondo la potenza civile e militare del sovrano.
La Val Lagarina, cui appartiene Lizzana, fu data in gestione ai vari rami dei signori di Castelbarco. In questo feudo essi amministravano la giustizia, esigevano le decime che in parte cedevano alla Pieve e pretendevano dai loro sudditi alcune giornate di lavoro.
Da più documenti risulta che la Giurisdizione di Lizzana godeva del titolo di "Comitatus", cioè località avente particolari prerogative civili ed amministrative e retta dal "comes". Uno dei motivi che davano particolarmente importanza a Lizzana, era il fatto che il suo castello, oltre che essere dimora del signorotto, insieme al castello di Pradaglia (Isera), aveva praticamente il controllo assoluto della valle. Il fondo valle, infatti, era pressoché impraticabile, anche se qualche tratto era coltivato o adibito a pascolo in quanto l'Adige ed il Leno, non essendo ancora arginati, rendevano il terreno paludoso. Lizzana era dunque in posizione strategica e di passo obbligato per Trento (cfr. Bruschetti, Cattoi, Penasa, Lizzana, pp. 112-3).
Sembra inoltre che il castello di Lizzana fosse già molto importante nel 1014, quando accolse l'imperatore Arrigo II detto il Santo e lo alloggiò con tutta la sua corte (cfr. Chini, p.6). Nel territorio di Rovereto il potere civile del Principe Vescovo durò dal 1027 al 1° settembre 1439, quando Rovereto fece atto di sottomissione e fedeltà alla Repubblica di Venezia.
A seguito della penetrazione di Venezia nella Val Lagarina, verificatasi con l'occupazione militare dei vicariati di Ala, Avio e Brentonico nel 1411, lasciati alla Repubblica con atto testamentario da Azzone Francesco di Castelbarco, anche il quarto vicariato castrobarcense, quello di Mori, assieme a Lizzana e Rovereto, caddero in mano delle truppe del doge Tommaso Mocenigo (1416). Da allora fino al 1509, nonostante gli attriti e le guerre con il Principato vescovile, parte del cui territorio i Veneziani avevano invaso, e con i duchi d'Austria e conti del Tirolo, il territorio fu soggetto alla Serenissima. Nel borgo di Rovereto fu stabilita la sede del Provveditore veneto, o Podestà o capitano della Val Lagarina, una specie di alto commissario governativo per i territori trentini annessi. L'amministrazione civile era affidata a quattro provveditori su nomina di 25 consiglieri democraticamente eletti dal Consiglio generale che si riuniva ogni anno. Nel 1509, battuti i Veneziani della Lega di Cambrai, Rovereto si diede a Massimiliano I chiedendo che "tutte le Ville et Montagne de la Val de Lagari, includendo Brentonico, le quali erano sotto la signoria de Venezia, siano poste sotto la Podesteria de Roverè, et habiano a venir a Rason a Roverè in Civil et in Criminal". Ecco dunque definita con precisione, per la prima volta nella storia della Val Lagarina, la funzione di Rovereto quale centro di valle.
Il 1° giugno 1509 l'Imperatore Massimiliano I d'Austria subentrò come "nuovo domino", al posto di Venezia, nell'area della Val Lagarina. Questa nuova spartizione territoriale del basso Trentino fu poi ratificata nel Trattato di Noyon (1516) per il quale Venezia fu definitivamente costretta a rinunciare a Rovereto e ai

territori della Val Lagarina (comprendenti le comunità di Noriglio, Lizzana, Sacco, Volano, Marco, Trambileno, i Quattro Vicariati; il contado di Arco; le giurisdizioni di Folgaria, Nomi, Gresta, Penede, Pergine, Telve, Ivano, Primiero, Castellalto) che furono assegnati al Conte del Tirolo con sede ad Innsbruck. Il territorio fu chiamato "I confini d'Italia" fino al 1754 quando venne istituito il "Circolo ai confini d'Italia" con sede a Rovereto.
L'antichissima Pieve di Lizzana, di cui si ha notizia già dal 1196, divenne collegiata nel 1316. Da essa dipendevano Rovereto (fino al 19 marzo 1582 quando S. Marco fu elevata a parrocchia), Sacco, Terragnolo, Vallarsa, Noriglio, Marco, Lizzanella, Trambileno, Madonna del Monte e S. Colombano (cfr. Casetti...). Secondo il Chini invece Lizzana era una parrocchia tra l'XI e il XIII secolo (cfr. Chini, Lizzana, p.6).